

ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AGLI ATTI DELL'ENTE LOCALE E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Al Capogruppo Consigliere

Gruppo Consiliare

PEC:

OGGETTO: Accesso dei Consiglieri comunali agli atti dell'Ente e delle Società partecipate.

Il Capogruppo Consiliare in indirizzo riferisce a questa Commissione che avendo chiesto recentemente di accedere agli atti della Società per Azioni “.....”, partecipata dal Comune di, gli è stata opposta una limitazione del diritto d'accesso in ragione della tutela dei diritti dei controinteressati, in applicazione della legge n. 241/1990.

Lo stesso, lamentando la lesione dei diritti dei consiglieri comunali chiede il parere di questa Commissione.

Orbene, sul diritto di accesso da parte del consigliere comunale questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere riconducendolo alla previsione di cui all'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, per cui i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

La citata disposizione di cui all'articolo 43 del TUEL, in quanto norma speciale, deve intendersi prevalente rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre, il diritto d'accesso dei consiglieri comunali non può trovare limitazioni con specifico riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati, fermo restando il fatto che il Consigliere comunale che venga a conoscenza di dati personali è comunque tenuto a mantenere la riservatezza.

In particolare, quanto alla problematica relativa alla tutela della riservatezza, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Dunque, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, va riconosciuto un diritto che incontra come unico limite che esso sia esercitato “in modo da comportare il

minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Sempre con riferimento alla citata sentenza 846/2013 del Consiglio di Stato occorre specificare che con tale pronuncia il Collegio intende stigmatizzare un “abuso del diritto di accesso”, sottolineando che il riconoscimento del diritto di accesso al consigliere non deve tradursi nel porre in essere strategie ostruzionistiche o paralisi dell'attività amministrativa a causa della continuità e della numerosità delle istanze. Anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse strumentale allo svolgimento del proprio *munus*.

A tal proposito, ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali “cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano illegittime limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali motivate in ragione della riservatezza dei controinteressati all'accesso e che l'accesso ad atti od informazioni richiesti dal Consigliere comunale in ragione del proprio *munus* istituzionale, se individuati in maniera specifica, con le limitazioni prima illustrate, non possa essere negato.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 18 maggio 2017)